



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/gdia

Roma, 3 luglio 2025

**Egr. Dott.  
Giovanni Mimmo  
Direttore Generale - Direzione generale degli affari interni  
Dipartimento per gli affari di giustizia  
Ministero della Giustizia  
Via Arenula 70  
00186 Roma**

pec: [prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

*Oggetto: Cancellazione dall'Albo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2025*

Egregio Direttore,

come noto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2025, chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'art. 57 L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) nella parte in cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che "*durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo*", ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di cui al richiamato art. 57, in quanto lo stesso *<si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, in quanto l'appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall'avvocato all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo>*. Di conseguenza, con la pronuncia in oggetto, è venuto meno in relazione all'ordinamento forense il divieto di cancellare dall'Albo degli Avvocati l'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

A seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale sono pervenuti a questo Consiglio Nazionale vari quesiti da parte degli Ordini territoriali che hanno richiesto se gli effetti di detta pronuncia possano influenzare anche l'ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nell'ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a differenza dei precedenti ordinamenti delle professioni unificate<sup>1</sup>, non è presente alcuna norma che disciplina la cancellazione dall'albo professionale. Il Consiglio Nazionale, tanto nei pareri resi agli Ordini territoriali, tanto nelle decisioni disciplinari, ha da sempre ritenuto sussistente il divieto di cancellare dall'Albo l'iscritto, d'ufficio o su istanza di parte, nei cui confronti penda un procedimento penale o un procedimento disciplinare. Il detto

<sup>1</sup> Si veda il DPR 27 ottobre 1953, n. 1067, recante "*Ordinamento della professione di dottore commercialista*" e il DPR 27 ottobre 1953, n. 1068, recante "*Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale*"

divieto è stato ricavato implicitamente dall'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 139/05, il quale dispone che *"Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione"*. Infatti, considerato che il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, si è ritenuto che il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare equivalga ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo. Inoltre, l'art. 5, comma 8 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale adottato da questo Consiglio il 18 marzo 2015, in linea con quanto si ricava dall'art. 38 detto, prevede espressamente che *"L'iscritto all'Albo, all'Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare"*.

La *ratio* sottesa al divieto in parola risiede, come noto, tanto nell'esigenza garantista di vietare che il professionista sottoposto a procedimento disciplinare, mediante la cancellazione d'ufficio, sia privato della facoltà di difendersi, quanto nella necessità di evitare che lo stesso interessato, ottenendo la cancellazione, possa sottrarsi al procedimento disciplinare.

Orbene, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2025 tale interpretazione appare essere sovvertita in quanto per la Consulta vietare la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale attinto da procedimento disciplinare lede la libertà di autodeterminazione dell'iscritto, in quanto l'appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo.

Di conseguenza, ove si seguisse una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 38, comma 3 D.Lgs. n. 139/2005 sulla base dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza richiamata, sembrerebbe non potersi più sostenere la tesi interpretativa dell'inammissibilità della cancellazione dall'albo dell'iscritto attinto da procedimento disciplinare e/o penale. Interpretazione da applicare nella sola ipotesi di cancellazione dall'albo, e non anche nell'ipotesi di trasferimento nelle quali troverebbero ancora piena vigenza le previsioni dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 139/2005 al fine di evitare che l'iscritto possa sottrarsi al suo "giudice naturale" e tenuto conto che con la richiesta di trasferimento, a differenza della richiesta di cancellazione, l'iscritto manifesta comunque l'intenzione di continuare ad esercitare la professione e aderire all'istituzione ordinistica.

È evidente che l'accoglimento di tale nuova interpretazione sulla cancellazione crea un *vulnus* connesso alle ipotesi in cui, accolta la richiesta di cancellazione dall'albo dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare ed estinto per l'effetto il procedimento disciplinare, l'iscritto medesimo successivamente richieda di essere nuovamente iscritto all'Albo.

Sulla scorta di quanto sopra, si chiede a codesto Ministero di poter esprimere il proprio parere in merito alla questione sottoposta finalizzato a garantire un'interpretazione univoca delle norme da parte degli Ordini territoriali.

Con i migliori saluti

Prof. Dott. Elbano de Nuccio